

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVII LEGISLATURA —————

N. 522

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 marzo 2017, n.40, concernente istituzione e disciplina del servizio civile universale

*(Parere ai sensi degli articoli 1, commi 2, lettera d), 4, 5 e 7, 2 e 8
della legge 6 giugno 2016, n. 106)*

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 2 marzo 2018)



*La Ministra
per i rapporti con il Parlamento*

DRP/II/XVII/D357/18

Roma, 2 marzo 2018

Signor Presidente,

trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, concernente istituzione e disciplina del servizio civile universale a norma dell'articolo 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 22 febbraio 2018.

In considerazione dell'imminente scadenza della delega, Le segnalo, a nome del Governo, l'urgenza dell'esame del provvedimento da parte delle competenti Commissioni parlamentari pur se privo del parere della Conferenza unificata, che mi riservo di trasmettere non appena sarà acquisito.

cordiale,

Anna Finocchiaro

Sen. Pietro GRASSO
Presidente del Senato della Repubblica
ROMA

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il presente provvedimento attua, con riferimento al decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, la delega contenuta nell'articolo 1 comma 7, della legge 6 giugno 2016, n. 106, il quale prevede che, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al medesimo articolo 1, il Governo possa adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura previsti per l'esercizio della delega, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.

L'intervento integrativo e correttivo sul decreto legislativo n. 40 del 2017 è volto a superare le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalle Regioni Lombardia e Veneto nei ricorsi proposti innanzi alla Corte Costituzionale in ordine ad alcune disposizioni del citato decreto n. 40 del 2017. Inoltre l'intervento normativo mira a rendere più chiare alcune disposizioni, che potrebbero dar luogo a dubbi interpretativi, nonché a migliorare la funzionalità di alcuni organismi operanti nel sistema, quali la Rappresentanza degli operatori volontari e la Consulta nazionale per il servizio civile universale.

L'articolo 1 reca modifiche all'articolo 3, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 40 del 2017, specificando che, nell'ambito del settore "*educazione e promozione culturale e dello sport*", rientra anche l'educazione e promozione paesaggistica, ambientale e del turismo sostenibile e sociale. Ciò al fine di consentire la realizzazione di programmi di intervento e/o di progetti in aree che, in questi ultimi anni, hanno registrato uno sviluppo considerevole.

L'articolo 2 modifica l'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo n. 40 del 2017, riconoscendo alle Regioni - che sono coinvolte nella programmazione del servizio civile universale attraverso la partecipazione alla predisposizione del Piano triennale e dei Piani annuali - un ruolo più rilevante nella fase di approvazione dei medesimi Piani, al fine di superare i sopraevidenziati conflitti innanzi alla Corte Costituzionale. In particolare la disposizione prevede che, prima dell'approvazione dei Piani, debba essere acquisita l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. La previsione di una "intesa" con le Regioni, al posto del parere, assicura alle stesse che gli interventi da realizzare corrispondano ai fabbisogni manifestati in fase di predisposizione dei Piani. In caso non si raggiunga un'intesa, il Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, può provvedere con deliberazione motivata.

L'articolo 3 del provvedimento in esame reca modifiche all'articolo 7, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 40 del 2017, per il necessario coordinamento con la disposizione dettata dall'articolo 2 del presente schema di decreto. Difatti l'articolo 2 prevede, prima dell'approvazione del Piano triennale e dei Piani annuali, l'acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Pertanto, il riferimento al parere contenuto alla lettera a), comma 1, del citato articolo 7, deve essere sostituito con la previsione dell'intesa.

L'articolo 4 è volto a modificare l'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo n. 40 del 2017, prevedendo la sostituzione del termine "*rappresentatività*" con "*coinvolgimento*", che appare più adeguato in relazione alla costituzione di reti tra gli enti di servizio civile universale ed altri soggetti pubblici o privati.



L'articolo 5 sostituisce il comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 40 del 2017, rendendo più chiare le modalità di elezione dei quattro membri della rappresentanza nazionale degli operatori volontari. La nuova disposizione, al fine di assicurare che ogni membro della rappresentanza sia espressione della totalità dei volontari, chiarisce che i rappresentanti nazionali di ciascuna macroarea territoriale (macroarea delle regioni del nord e delle province autonome, macroaree delle regioni del sud, del centro e dei Paesi esteri) sono eletti da tutti i delegati degli operatori volontari (delle regioni, delle province e dell'estero), e non dai delegati della singola macroarea.

A tale riguardo si specifica che le macroaree sono composte come di seguito indicato:

- macroarea del nord: Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia, Piemonte, Lombardia, Liguria, Emilia-Romagna, Veneto, province autonome di Trento e di Bolzano;
- macroarea del centro: Toscana, Lazio, Marche, Umbria, Abruzzo, Sardegna e Molise;
- macroarea del sud: Campania, Basilicata, Puglia, Calabria e Sicilia;
- macroarea estero: tutti Paesi nei quali si svolge il servizio civile.

La medesima disposizione, inoltre, chiarisce che ogni anno vengono eletti due dei quattro componenti la Rappresentanza nazionale, al fine di evitare il simultaneo rinnovo di tutti i componenti, che inciderebbe negativamente sulla funzionalità dell'organismo. In fase di prima attuazione, la rappresentanza nazionale sarà composta da due membri già in carica, in virtù della norma transitoria di cui all'articolo 9, comma 4 del decreto legislativo n. 40 del 2017, e da due membri, che sostituiscono due dimissionari, eletti dai volontari, avviati al servizio con il bando di selezione per l'anno 2017, con le procedure già indette sulla base della normativa attualmente in vigore. Si tratta dei rappresentanti della macroarea delle regioni del centro e della macroarea dei Paesi esteri. A seguito dell'entrata in vigore della disposizione di cui al presente decreto, si procederà all'avvio delle procedure di elezione degli altri due componenti, in rappresentanza delle macroaree delle regioni del nord e del sud, che saranno eletti dai volontari avviati al servizio con il bando di selezione relativo all'anno 2018. Ciò consentirà di completare la composizione dell'organismo e di rispettare l'alternanza annuale prevista dalla disposizione introdotta dal presente decreto.

In relazione alla rappresentanza regionale, il citato articolo 5 modifica la durata in carica dei membri della stessa, che corrisponde ad un anno - durata massima del servizio civile universale - e non a due anni come indicato nel comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 40 del 2017.

L'articolo 6 reca una modifica all'articolo 10 del decreto legislativo n. 40 del 2017, sostituendo il comma 2. In particolare la disposizione prevede una integrazione della composizione della Consulta nazionale per il servizio civile universale, al fine di riequilibrare la rappresentatività dei soggetti che partecipano all'organismo consultivo con una più ampia partecipazione degli enti del terzo settore e dei rappresentanti delle regioni e degli enti locali, nel rispetto del principio di rappresentatività di tutti i soggetti di cui all'articolo 8, lettera i) della legge 6 giugno 2016, n. 106.

L'articolo 7 integra l'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo n. 40 del 2017, prevedendo che alle procedure di selezione dei giovani, curate dagli enti di servizio civile, sia garantita la massima pubblicità. In tal modo sono state accolte le molteplici doglianze espresse negli ultimi tempi dai giovani in merito alla scarsa pubblicità data a dette procedure.

L'articolo 8 reca una modifica all'articolo 16, comma 7, del decreto legislativo n. 40 del 2017, volta a chiarire che l'impegno settimanale di venticinque ore degli operatori volontari debba essere distribuito sull'intero arco della settimana, al fine di assicurare l'efficace realizzazione degli interventi.

L'articolo 9 reca una modifica all'articolo 24 del decreto legislativo n. 40 del 2017 dettando una disposizione volta a specificare che nel documento di programmazione finanziaria, sono individuate, tra le altre, le risorse necessarie per lo svolgimento del procedimento elettorale della

rappresentanza degli operatori volontari e delle relative Assemblee, con invarianza di spesa a carico del bilancio dello Stato, in quanto i relativi oneri sono comunque imputati al Fondo nazionale per il servizio civile previsto al medesimo articolo 24.

L'articolo 10, abroga il comma 4 dell'articolo 26 del decreto legislativo n. 40 del 2017 e lo sostituisce con una previsione che consente una migliore leggibilità delle disposizioni di cui alla legge 11 agosto 2014, n. 125, concernente "*Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo*", che contengono un rinvio al servizio civile. In particolare la disposizione chiarisce che il rapporto del personale volontario, impiegato nell'ambito delle iniziative di cooperazione allo sviluppo non è assimilabile ad alcuna forma di rapporto di lavoro e che soltanto il trattamento economico di detto personale è parametrato su quello dei volontari del servizio civile universale, di cui all'articolo 17, comma 1, del citato decreto legislativo n. 40 del 2017.

L'articolo 11 contiene la clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 12 dispone che il presente decreto entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.



RELAZIONE TECNICA

Lo schema di decreto legislativo viene emanato in attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 7 della legge 6 giugno 2016, n. 106 (recante "*Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale*") e contiene disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, concernente "*Istituzione e disciplina del servizio civile universale, a norma dell'articolo 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106*".

Il citato articolo 1, comma 7, prevede che, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al medesimo articolo 1, il Governo possa adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura previsti per l'esercizio della delega, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.

Sulla base di questo articolo è stato predisposto lo schema di decreto legislativo che, tenendo conto anche delle proposte formulate dai soggetti che partecipano al servizio civile universale, apporta modifiche ed integrazioni al decreto legislativo n. 40 del 2017, senza introdurre nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

L'intervento integrativo e correttivo è volto anzitutto a superare le questioni di legittimità costituzionale sollevate in ordine ad alcune disposizioni del citato decreto n. 40 del 2017 dalle Regioni Lombardia e Veneto, nonché a rendere più chiare alcune disposizioni del medesimo decreto ed a migliorare la funzionalità di alcuni organismi operanti nel sistema.

L'articolo 1 si limita a specificare alcuni settori d'intervento, dandone maggiore evidenza.

L'articolo 2 riconosce alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano un maggiore coinvolgimento nella programmazione del servizio civile universale, in particolare nella fase di approvazione del Piano triennale e dei Piani annuali si prevede l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, regioni e province autonome in luogo del parere.

L'articolo 3 contiene una modifica per il necessario coordinamento con la disposizione dettata dall'articolo 2 del presente schema di decreto, mentre con l'articolo 4 si introduce il termine più appropriato di "coinvolgimento".

L'articolo 5 chiarisce le modalità di elezione della rappresentanza nazionale e regionale degli operatori volontari di servizio civile universale.

L'articolo 6 prevede un ampliamento del numero dei membri della Consulta nazionale per il servizio civile universale, al fine di riequilibrare la rappresentatività dei soggetti che partecipano all'organismo consultivo con una più ampia partecipazione degli enti del terzo settore e dei rappresentanti delle regioni e degli enti locali. La disposizione non comporta nuovi e maggior oneri a carico della finanza pubblica, in quanto la partecipazione al citato organismo non dà luogo alla corresponsione di indennità, compensi, onorari, rimborsi spese o altri emolumenti, come espressamente previsto dall'articolo 10 del più volte citato decreto legislativo n. 40 del 2017.

Gli articoli 7 e 8 non contengono disposizioni che comportano oneri finanziari, in quanto si assicura alle procedure di selezione dei giovani da avviare al servizio civile la massima trasparenza e pubblicità e si chiarisce che l'impegno settimanale di venticinque ore degli operatori volontari debba essere distribuito sull'intero arco della settimana, al fine di assicurare l'efficace realizzazione degli interventi.

L'articolo 9 demanda al documento di programmazione finanziaria, circa l'utilizzo degli stanziamenti destinati al servizio civile di cui all'articolo 24 del citato decreto legislativo n. 40 del 2017, l'individuazione delle risorse occorrenti per le procedure elettorali e lo svolgimento delle relative Assemblee. L'atto che adotta detto documento è sottoposto al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti, ai sensi della legge n. 20/1994 e successive modifiche, previa acquisizione dei pareri della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e della Consulta nazionale per il servizio civile universale. La previsione di dette risorse è necessaria in quanto, in mancanza della stessa, non sarebbe possibile dare attuazione all'organismo della rappresentanza dei volontari, istituito dall'articolo 9, comma 2 del decreto legislativo n. 40 del 2017. Sul punto si specifica che la disposizione non comporta nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, considerato che i mezzi finanziari occorrenti trovano copertura nell'ambito e nei limiti della disponibilità del Fondo nazionale per il servizio civile. Detto Fondo, istituito dall'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230 e disciplinato successivamente dall'articolo 11 della legge 6 marzo 2001, n. 64 - richiamato dal citato articolo 24 del decreto legislativo n. 40 del 2017 - è quantificato annualmente dalla legge di bilancio dello Stato.

L'articolo 10 non comporta oneri per la finanza pubblica in quanto trattasi di disposizione di natura ordinamentale.

Dall'intervento normativo in esame, dunque, non derivano nuovi e maggior oneri a carico del bilancio dello Stato, come prevede l'articolo 11.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 1 della legge 31 dicembre 2001, n. 170, ha avuto esito:

POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

9 MAR. 2018

ANALISI TECNICO – NORMATIVA

Amministrazione proponente: Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale.

Titolo: Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, concernente istituzione e disciplina del servizio civile universale, a norma dell'articolo 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106.

PARTE I – ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo

L'intervento normativo scaturisce dalla necessità di intervenire sul decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, concernente *“Istituzione e disciplina del servizio civile universale, a norma dell'articolo 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106”*, al fine di riconoscere alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano un maggiore coinvolgimento nel servizio civile universale, anche in considerazione dei giudizi di legittimità costituzionale instaurati dalle Regioni Lombardia e Veneto, nonché di migliorare la funzionalità di alcuni organismi operanti nel sistema, quali la Rappresentanza degli operatori volontari e la Consulta nazionale per il servizio civile universale, e rendere più chiare alcune disposizioni, che potrebbero dar luogo a dubbi interpretativi.

Il presente decreto viene emanato in attuazione dell'articolo 1, comma 7, della legge 6 giugno 2016, n. 106, recante *“Delega al governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale”*, il quale prevede che, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al medesimo articolo 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura previsti per l'esercizio della delega, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.

La proposta in esame introduce innovazioni significative volte a prevedere un ruolo più incisivo delle Regioni nella fase della programmazione del servizio civile universale, che rappresenta il momento più significativo attraverso la definizione degli obiettivi e degli indirizzi generali in materia. A tale riguardo, la proposta, tenuto conto delle eccezioni sollevate dalle Regioni Lombardia e Veneto nei ricorsi proposti innanzi alla Corte Costituzionale, prevede specifici meccanismi di coinvolgimento delle Regioni nella fase di approvazione del Piano triennale e dei Piani annuali, mediante lo strumento dell'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. La previsione di una “intesa” con le Regioni, in luogo del parere previsto dal decreto legislativo n. 40 del 2017, assicura alle stesse che gli interventi da realizzare corrispondano effettivamente ai fabbisogni manifestati in fase di predisposizione dei Piani.

Il provvedimento correttivo interviene anche sulle disposizioni relative ai settori di intervento in cui si realizza il servizio civile universale, al fine di risolvere alcuni dubbi interpretativi riferibili all'originario decreto legislativo n. 40 del 2017. In particolare nel provvedimento in esame viene specificato che, nell'ambito del settore *“educazione e promozione culturale e dello sport”*, rientra l'educazione e promozione **paesaggistica**, ambientale e del turismo sostenibile e sociale; ciò non solo per dare certezza agli enti di poter presentare programmi di intervento e/o

progetti in tali ambiti, ma anche per dare evidenza ad aree che, in questi ultimi anni, hanno registrato uno sviluppo considerevole.

L'iniziativa legislativa mira altresì a rendere più efficaci le norme dedicate ad alcuni organismi esistenti nell'ambito del sistema di servizio civile universale - quali la Rappresentanza degli operatori volontari del servizio civile universale e la Consulta nazionale per il servizio civile universale - in considerazione di alcune carenze del decreto legislativo n.40 del 2017.

In particolare, per quel che attiene alla Rappresentanza degli operatori volontari del servizio civile universale, il presente decreto chiarisce le modalità di elezione dei quattro membri della rappresentanza nazionale e modifica la durata in carica dei membri della rappresentanza regionale, che corrisponde ad un anno - durata massima del servizio civile universale - e non a due anni come indicato nel comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 40 del 2017. Inoltre, al fine di consentire l'effettiva operatività dell'organismo, la proposta in esame prevede che nel Documento di programmazione finanziaria, di cui all'articolo 24 del citato decreto legislativo n. 40 del 2017, sia inserita una voce di spesa per lo svolgimento del procedimento elettorale della Rappresentanza e delle relative Assemblee.

Con riferimento alla Consulta nazionale per il servizio civile universale, organismo di consultazione in ordine alle questioni più rilevanti sul servizio civile universale, la presente proposta mira a riequilibrare la rappresentatività dei soggetti che partecipano all'organismo consultivo con una più ampia partecipazione dei rappresentanti **degli enti del terzo settore**, delle regioni e degli enti locali, nel rispetto del principio di rappresentatività di tutti i **soggetti** di cui all'articolo 8, lettera i) della legge delega n. 106 del 2016.

Il presente intervento è volto, infine, a far fronte alle molteplici doglianze espresse negli ultimi tempi dai giovani in merito alla scarsa pubblicità data dagli enti alle procedure di selezione e, a tal fine, prevede che gli enti debbano garantire un'ampia pubblicità alle procedure selettive, dando evidenza alle stesse sui siti internet e con ogni altra modalità ritenuta idonea.

Per le motivazioni sopraesposte la presente iniziativa è necessaria ed appare coerente con il programma di governo, volto a potenziare l'istituto del servizio civile universale e a rendere più efficace il complesso delle norme che lo riguardano.

2) Analisi del quadro normativo nazionale

Il quadro normativo nazionale di riferimento si compone dei seguenti provvedimenti attualmente in vigore:

- legge 8 luglio 1998, n. 230, recante "*Nuove norme in materia di obiezione di coscienza*";
- decreto legge 16 settembre 1999, n. 324, concernente "*Disposizioni urgenti in materia di servizio civile*", convertito con modificazioni dalla legge 12 novembre 1999, n. 424;
- legge 6 marzo 2001, n. 64, recante "*Istituzione del servizio civile nazionale*";
- legge 27 dicembre 2002, n. 288, concernente "*Provvidenze in favore dei grandi invalidi*", in particolare l'articolo 1, che prevede l'accompagnamento dei grandi invalidi da parte dei volontari del servizio civile;
- legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)*", che all'articolo 40 prevede l'utilizzo degli obiettori di coscienza e dei volontari del servizio civile nazionale come accompagnatori dei ciechi civili;
- decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 286 del 7 dicembre 2010, recante "*Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri*";
- decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 recante "*Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*",

in particolare l'articolo 3, comma 12 *bis* che prevede l'applicazione della normativa in materia anche ai volontari in servizio civile.

- decreto del Presidente del consiglio dei ministri 16 luglio 2010, n. 142, recante *“Regolamento riguardante i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza della Presidenza del consiglio dei ministri, aventi durata superiore ai novanta giorni, in attuazione dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241”*;
- decreto del Presidente del consiglio dei ministri 16 luglio 2010, n. 143, recante *“Regolamento riguardante i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza della Presidenza del consiglio dei ministri, aventi durata non superiore ai novanta giorni, in attuazione dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241”*;
- legge 28 giugno 2012, n. 92, concernente *“Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita”*, in particolare l'articolo 4, comma 53, che individua il servizio civile nazionale tra le modalità dell'apprendimento non formale;
- legge 6 giugno 2016, n. 106, recante *“Delega al governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale”*;
- decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, concernente *“Istituzione e disciplina del servizio civile universale, a norma dell'articolo 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106”*.

3 Incidenza delle norme proposte sulle leggi e regolamenti vigenti

Lo schema di decreto legislativo in esame, quale provvedimento recante disposizioni integrative e correttive, incide sul decreto legislativo n. 40 del 2017, rafforzando il sistema di servizio civile delineato dallo stesso e consentendo una maggiore efficacia delle norme in esso contenute.

4 Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi costituzionali in quanto l'intervento normativo non incide sui principi costituzionali, indicati nella legge delega 6 giugno 2016, n.106, di difesa della Patria (articolo 52, primo comma), di ripudio della guerra (articolo 11), di solidarietà (art. 2), nonché del principio, di ispirazione solidaristica, di partecipare e contribuire al progresso materiale e spirituale della società (art. 4, secondo comma).

5 Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle Regioni ordinarie e a Statuto speciale nonché degli enti locali

Il presente decreto è stato predisposto nel rispetto della ripartizione delle competenze fra Stato e Regioni in materia di servizio civile universale, essendo quest'ultima riconducibile alla difesa della Patria di cui all'art. 52 della Costituzione e, quindi, rientrante nella competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera d) della Costituzione. Tuttavia, l'intervento prevede, nel rispetto del principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni, specifici meccanismi di coinvolgimento delle Regioni nella fase di approvazione del Piano triennale e dei Piani annuali, mediante lo strumento dell'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, pur essendo le funzioni in materia di programmazione del servizio civile universale attribuite unicamente allo Stato dalla legge delega n. 106 del 2016.

6 Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'art. 118, comma 1, della Costituzione.

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

7 Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa

Il decreto legislativo correttivo in esame, attuando una specifica delega legislativa, ha ad oggetto materie non suscettibili di delegificazione, né di applicazione di strumenti di semplificazione normativa.

8 Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter

Non si segnalano disegni di legge di analoga portata presentati in Parlamento.

9 Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto

Risultano pendenti due giudizi di costituzionalità, instaurati dalle Regioni Lombardia e Veneto avverso alcune disposizioni del decreto legislativo n.40 del 2017, che sono oggetto di modifica con il presente provvedimento. In particolare, al fine di superare i dubbi di incostituzionalità avanzati dalle anzidette Regioni, la presente iniziativa prevede che la Presidenza del Consiglio dei ministri, in fase di predisposizione della programmazione del servizio civile universale, acquisisca l'intesa - in luogo del parere, previsto dal decreto legislativo n. 40/2017 - della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

PARTE II – CONTESTO NORMATIVO DELL'UNIONE EUROPEA E INTERNAZIONALE

10. Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario

Il provvedimento in esame non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento comunitario, in quanto l'istituto del servizio civile universale non è disciplinato a livello comunitario.

11. Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto

Non risultano aperte procedure di infrazione a carico della Repubblica Italiana nella materia trattata dal provvedimento in esame.

12. Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali

Il provvedimento legislativo in esame non riguarda materie che possano dar luogo a profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

13. Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto

Nella materia oggetto del provvedimento non risultano indicazioni prevalenti di giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea; non sono pendenti giudizi, né sono intervenute pronunce innanzi alla medesima Corte di Giustizia dell'Unione europea.

14. Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'Uomo sul medesimo o analogo oggetto

Nella materia oggetto del provvedimento non risultano indicazioni prevalenti di giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo; non sono pendenti giudizi, né sono intervenute pronunce innanzi alla medesima Corte europea dei diritti dell'uomo.

15. Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea

Nella maggior parte dei paesi dell'Unione europea il servizio civile rappresenta una modalità alternativa allo svolgimento del servizio militare di leva obbligatorio.

Soltanto la Germania e la Francia prevedono sistemi di servizio civile su base volontaria, come quello italiano. Essi, tuttavia, sono caratterizzati da *mission* e finalità diverse rispetto al sistema italiano, in conseguenza delle peculiari contingenze storiche di ciascun Paese, che ne hanno determinato una diversa caratterizzazione.

In particolare il Servizio volontario federale, istituito in Germania nel 2011, coesiste con il servizio civile obbligatorio di leva alternativo al servizio militare e si caratterizza per la precipua finalità sociale, volta al perseguimento del bene comune e della coesione sociale.

Anche il *Service Civique* istituito in Francia con la legge 31 marzo 2006, modificata dalla legge 10 marzo 2010, n. 241, si ispira al principio della solidarietà quale strumento per intervenire in situazioni di disagio sociale e favorire l'omogeneità fra le persone di diversa etnia residenti in Francia.

PARTE III – ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso

Il presente provvedimento non introduce nuove definizioni normative rispetto a quanto già previsto dal decreto legislativo n. 40 del 2017.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi

E' stata effettuata la verifica dei riferimenti normativi contenuti nella presente iniziativa.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti

Trattandosi di un decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 6 marzo 2017, n.40, si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo

Non vi sono nella presente proposta abrogazioni implicite.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente

La presente proposta non contiene disposizioni aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto anche a carattere integrativo o correttivo

Non risultano aperte deleghe legislative su punti oggetto dell'intervento in esame.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

La presente proposta non comporta l'adozione di provvedimenti attuativi, diversi da quelli previsti dal provvedimento legislativo che si intende modificare.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento dei dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di Statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi

Per la predisposizione dell'intervento normativo non è stato necessario fare riferimento a dati statistici.

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

Amministrazione proponente: Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale.

Titolo: Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, concernente istituzione e disciplina del servizio civile universale, a norma dell'articolo 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106.

SEZIONE 1 – Contesto e obiettivi dell'intervento di regolamentazione.

A – La rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate.

Il decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, recante “*Istituzione e disciplina del servizio civile universale, a norma dell'articolo 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106*”, delinea il sistema del servizio civile universale, finalizzato alla difesa non armata della Patria, ai sensi degli artt. 11 e 52 della Costituzione, all'educazione e alla pace tra i popoli, nonché alla promozione dei valori fondativi della Repubblica.

Dette finalità sono perseguite mediante programmi di intervento, proposti da soggetti pubblici e privati iscritti all'Albo degli enti di servizio civile universale, che si realizzano in vari settori tra cui: assistenza, protezione civile, patrimonio ambientale e riqualificazione urbana, patrimonio storico, artistico e culturale, educazione e promozione culturale e dello sport, agricoltura in zona di montagna e sociale, biodiversità, promozione della pace tra i popoli, nonviolenza e difesa non armata, promozione e tutela dei diritti umani, cooperazione allo sviluppo, promozione della cultura italiana all'estero e sostegno alle comunità di italiani all'estero.

Nell'ambito dei programmi di intervento sono impegnati gli operatori volontari, selezionati dagli enti a seguito di un bando pubblico ed avviati al servizio sulla base di un contratto sottoscritto con la Presidenza del Consiglio dei ministri, che non configura un rapporto di lavoro subordinato.

Il primo atto del ciclo di realizzazione del servizio civile universale è costituito dall'attività di programmazione, curata dallo Stato, volta a soddisfare i peculiari fabbisogni del Paese in linea con gli obiettivi del Governo, anche prevedendo interventi a favore dei giovani con minori opportunità e meccanismi di premialità a favore degli enti che impiegano questi giovani.

La programmazione si realizza mediante l'adozione di un Piano triennale, articolato in Piani annuali, che tiene conto del contesto nazionale ed internazionale, delle risorse economiche disponibili derivanti dal bilancio dello Stato, delle risorse comunitarie e di quelle rese disponibili da soggetti pubblici o privati. Detto Piano è predisposto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri,

sentite le amministrazioni interessate e le Regioni, ed è approvato con un D.P.C.M., previo parere della Consulta nazionale per il servizio civile universale e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

Nell'ambito del sistema, le Regioni e le Province autonome sono "sentite" nella fase di predisposizione del Piano triennale e dei Piani annuali ed esprimono un parere, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nella fase di approvazione di detti Piani. Inoltre, esse attuano programmi di servizio civile universale con risorse proprie, previa approvazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, consistente nella verifica del rispetto dei principi e delle finalità del servizio civile universale.

All'attuazione del servizio civile universale collaborano anche due organismi di consultazione e di confronto in ordine a questioni rilevanti in materia: la Rappresentanza degli operatori volontari, a livello nazionale e regionale e la Consulta nazionale per il servizio civile universale.

Il citato decreto legislativo n. 40 del 2017, nell'ambito delle finalità costituzionali sopra descritte, mira ad attuare una razionalizzazione e semplificazione del previgente sistema di servizio civile nazionale, garantendo una significativa riduzione delle complessità gestionali ed un più efficiente utilizzo delle risorse pubbliche.

In particolare, gli obiettivi di breve periodo sono:

- istituire il servizio civile universale e rafforzare la natura dell'istituto quale strumento di difesa della Patria ai sensi dell'articolo 52, primo comma della Costituzione - da leggere alla luce del principio di solidarietà (art. 2 Cost.) e del principio, di ispirazione solidaristica, concernente il dovere di partecipare e contribuire al progresso materiale e spirituale della società (art. 4, secondo comma Cost.) - nonché ai sensi dell'articolo 11, concernente il principio di ripudio della guerra.
- operare una distinzione delle finalità riconducibili alla difesa della Patria (precipue del servizio civile universale), dai settori di intervento - come l'assistenza, la protezione civile, il patrimonio artistico, storico, culturale ed ambientale, l'educazione e la promozione culturale - costituenti gli ambiti delle materie in cui si attuano gli interventi di servizio civile universale;
- prevedere *ex lege* la partecipazione al sistema dei cittadini dell'Unione europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia;
- definire lo *status* del volontario in servizio civile universale, delineare la natura del rapporto di servizio civile instaurato tra lo Stato e il volontario, escludere da imposizioni tributarie l'assegno da corrispondere ai volontari.

Gli obiettivi di medio e lungo periodo sono:

- razionalizzare gli interventi di servizio civile universale attraverso la programmazione curata dallo Stato, che deve soddisfare i peculiari fabbisogni del Paese, in linea con gli obiettivi del Governo, prevedendo altresì interventi a favore di giovani con minori opportunità;
- definire le modalità per verificare l'impatto degli interventi sui territori e sulle comunità locali;
- semplificare il procedimento di iscrizione all'Albo, curato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, prevedendo l'istituzione di un unico Albo di enti di servizio civile universale, articolato in sezioni regionali, in cui sono iscritti gli enti dotati di una capacità organizzativa commisurata su scala regionale;

- semplificare il processo di partecipazione degli enti accreditati al servizio civile universale, mediante la presentazione, da parte degli stessi, di programmi di intervento contenenti un uno o più progetti, da realizzarsi anche in diversi settori, coordinati tra loro e finalizzati ad intervenire in specifiche aree territoriali;
- favorire i giovani volontari del servizio civile universale, prevedendo il riconoscimento e la valorizzazione delle competenze acquisite durante lo svolgimento del servizio, un modello flessibile di articolazione del servizio, la possibilità di svolgere un periodo di servizio all'estero ovvero di usufruire di un periodo di tutoraggio propedeutico all'attività lavorativa.

Con riferimento agli obiettivi di breve periodo, l'indicatore utilizzato per la verifica del grado di raggiungimento degli stessi è la diminuzione dei contenziosi.

Per quanto concerne gli obiettivi di razionalizzazione degli interventi di servizio civile universale, nonché di semplificazione dei procedimenti di iscrizione all'Albo e di quelli di valutazione dei programmi di intervento, gli indicatori utilizzati sono:

- numero di enti di servizio civile iscritti all'Albo degli enti di servizio civile universale;
- numero annuo di programmi di intervento presentati dagli enti e oggetto di valutazione;
- numero annuo dei programmi di intervento e/o dei progetti ammessi al finanziamento;
- numero annuo di soggetti ammessi al servizio civile universale impegnati nei programmi di intervento in Italia e all'estero;
- durata media (in giorni) necessaria per concludere l'iscrizione all'Albo;
- durata media (in giorni) per la conclusione della valutazione degli interventi proposti dagli enti.

La rilevazione del grado di soddisfazione dei giovani che hanno svolto il servizio civile universale, anche con riferimento al numero dei volontari che sono stati inseriti nel mondo del lavoro ovvero hanno tratto benefici dal riconoscimento e dalla valorizzazione delle competenze acquisite, è misurabile con questionari da compilare *on line* alla fine del periodo di servizio civile universale svolto e con la rilevazione della percentuale dei giovani che hanno svolto il servizio civile universale, assunti con qualsiasi tipologia di contratto di lavoro entro dodici mesi dal termine del servizio.

Dall'attuazione del citato decreto legislativo n. 40 del 2017 sono emerse alcune carenze e criticità che rendono necessario un intervento normativo integrativo e correttivo.

Una criticità si rileva in relazione al ruolo attribuito alle Regioni nell'ambito del sistema (art. 7 del d. lgs n. 40/2017), che ha determinato l'instaurazione da parte delle Regioni Lombardia e Veneto di giudizi di legittimità costituzionale avverso le disposizioni del decreto legislativo n. 40 del 2017, concernenti le funzioni ad esse riconosciute.

Una carenza del decreto legislativo n. 40 del 2017 concerne le disposizioni relative all'individuazione dei settori di intervento in cui si realizza il servizio civile universale (art. 3 del d. lgs n. 40/2017), che non contemplano espressamente alcuni ambiti di intervento che, in questi ultimi anni, hanno registrato uno sviluppo considerevole - quali l'educazione e promozione ambientale e del turismo sostenibile e sociale - e che potrebbero, pertanto, dare adito a dubbi interpretativi circa la possibilità di presentare programmi di intervento o progetti in detti ambiti.

Il decreto legislativo n. 40 del 2017 contiene alcune carenze anche con riferimento alle norme dedicate ad alcuni organismi esistenti nell'ambito del sistema di servizio civile universale, quali la Rappresentanza degli operatori volontari e la Consulta nazionale per il servizio civile universale.

Per quanto riguarda la Rappresentanza degli operatori volontari, il decreto legislativo n. 40 del 2017 non prevede nel Documento di programmazione finanziaria (di cui all'art. 24 del medesimo decreto legislativo) un'apposita voce di spesa per lo svolgimento del procedimento elettorale, per consentire l'effettiva operatività dell'organismo.

Inoltre le disposizioni concernenti le modalità di elezione della rappresentanza nazionale (art. 9 del d. lgs n. 40/2017) non appaiono chiare e potrebbero dar luogo a dubbi interpretativi, in quanto dalla lettura della norma si desume che i quattro membri eletti in rappresentanza di ciascuna macroarea territoriale (macroarea delle regioni del nord e delle province autonome, macroaree delle regioni del sud, del centro e dei Paesi esteri) non siano espressione della totalità dei volontari, ma unicamente di quelli che svolgono il servizio nella singola macroarea.

Con riferimento alla rappresentanza regionale, le disposizioni del decreto legislativo n. 40 del 2017 (art. 9, comma 3) prevedono una durata in carica dei membri di due anni, che non corrisponde alla durata massima del servizio civile universale, pari ad un anno.

Per quanto concerne la Consulta nazionale per il servizio civile universale, le disposizioni riguardanti la composizione della stessa (art. 10 del d. lgs n. 40/2017) prevedono un numero insufficiente di rappresentanti degli enti del terzo settore e una ridotta partecipazione dei rappresentanti delle regioni e degli enti locali e, pertanto, non garantiscono un equilibrio all'interno dell'organismo medesimo.

Infine, a seguito dell'attuazione del decreto legislativo n. 40 del 2017, è emersa una carenza delle disposizioni concernenti le procedure di selezione per l'impiego dei giovani nei programmi di intervento (art. 15 del d. lgs n. 40/2017), laddove non prevedono espressamente che gli enti che curano dette procedure adottino adeguati strumenti di pubblicità delle stesse. Detta carenza è stata segnalata da molti giovani che hanno partecipato alle selezioni.

Si riassumono, di seguito, le criticità del decreto legislativo n. 40 del 2017:

- il contenzioso costituzionale instaurato dalle Regioni Lombardia e Veneto;
- la mancata previsione tra i settori di intervento, di cui all'articolo 3, comma 1 decreto legislativo n. 40 del 2017, di quelli relativi all'educazione e promozione ambientale e del turismo sostenibile e sociale;
- la difficoltà di attuazione dell'istituzione della Rappresentanza degli operatori volontari;
- la ridotta partecipazione dei soggetti in seno alla Consulta nazionale per il servizio civile universale;
- la scarsa pubblicità della procedura di selezione dei giovani da avviare al servizio civile universale da parte degli enti iscritti all'albo, di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 40 del 2017.

Al fine di rimuovere le anzidette criticità, il Governo ha deciso di intervenire sul decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, in attuazione della delega contenuta nell'articolo 1 comma 7, della legge 6 giugno 2016, n. 106, che prevede la possibilità di adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al medesimo articolo 1, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura previsti per l'esercizio della delega.

L'intervento normativo, nel superare le descritte criticità, mira a potenziare l'istituto del servizio civile universale e a rendere più efficace il complesso delle norme che lo riguardano.

In particolare la proposta normativa prevede specifici meccanismi di coinvolgimento delle Regioni nella fase di approvazione del Piano triennale e dei Piani annuali, mediante lo strumento dell'intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. La previsione di una "intesa" con le Regioni, al posto del parere previsto dal decreto legislativo n. 40 del 2017, assicura alle stesse che gli interventi da realizzare corrispondano effettivamente ai fabbisogni manifestati in fase di predisposizione dei Piani.

Inoltre l'intervento normativo specifica che nel settore "*educazione e promozione culturale e dello sport*" rientrano l'educazione e promozione paesaggistica, ambientale e del turismo sostenibile e sociale, anche al fine di dare certezza agli enti di poter presentare programmi di intervento e/o progetti in detti ambiti.

La proposta normativa, al fine di consentire l'effettiva operatività della Rappresentanza degli operatori volontari, prevede di inserire nel Documento di programmazione finanziaria una voce di spesa per lo svolgimento del procedimento elettorale della Rappresentanza stessa e delle relative Assemblee. Inoltre chiarisce le modalità di elezione dei quattro membri della rappresentanza nazionale e modifica la durata in carica dei membri della rappresentanza regionale, che corrisponde ad un anno.

Con riferimento alla Consulta nazionale per il servizio civile universale, la proposta in esame mira a riequilibrare la rappresentatività dei soggetti che partecipano all'organismo consultivo con una più ampia partecipazione degli enti del terzo settore e dei rappresentanti delle regioni e degli enti locali, nel rispetto del principio di rappresentatività di tutti i soggetti di cui all'articolo 8, lettera i) della legge delega n. 106 del 2016.

Infine l'intervento correttivo prevede che gli enti debbano garantire alle procedure selettive un'ampia pubblicità, dando evidenza alle stesse sui siti internet e con ogni altra modalità ritenuta idonea.

B – L'indicazione degli obiettivi (di breve, medio e lungo periodo) perseguiti con l'intervento normativo.

L'intervento integrativo e correttivo conferma tutti gli obiettivi di breve, medio e lungo periodo del decreto originario - indicati nella sezione 1- A - e, con riferimento ad essi, incide sull'obiettivo concernente la razionalizzazione degli interventi di servizio civile universale, esclusivamente al fine di ottimizzare il perseguimento dello stesso. Ciò mediante le previsioni di svolgere una programmazione d'intesa con le Regioni e di realizzare interventi in ambiti, quali l'educazione e promozione ambientale e del turismo sostenibile e sociale, che hanno avuto un notevole sviluppo.

Inoltre la proposta normativa persegue obiettivi specifici, quali quelli di rendere pienamente operativa la Rappresentanza degli operatori volontari e più equilibrata la composizione della Consulta nazionale per il servizio civile universale, nonché di rafforzare i meccanismi di pubblicità della procedura di selezione dei volontari.

In particolare, la proposta normativa mira nel breve periodo a:

- rendere pienamente operativa la Rappresentanza nazionale e regionale degli operatori volontari;
- ampliare il numero dei componenti la Consulta nazionale per il servizio civile universale, consentendo, altresì, una maggiore rappresentatività nell'ambito della stessa;

- garantire un'adeguata pubblicità nelle procedure per la selezione dei giovani da avviare al servizio civile universale.

La proposta normativa mira nel medio e lungo periodo a:

- razionalizzare gli interventi di servizio civile universale prevedendo, in relazione alla programmazione, il pieno coinvolgimento delle Regioni e Province autonome nella fase di approvazione del Piano triennale e dei Piani annuali, mediante lo strumento dell'intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nonché consentendo la realizzazione di programmi e/o progetti anche nei settori relativi all'educazione e promozione ambientale e del turismo sostenibile e sociale, al fine di rendere la programmazione stessa più efficace.

C – La descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR.

L'intervento integrativo e correttivo conferma tutti gli indicatori utilizzati per la verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi di breve, medio e lungo periodo del decreto legislativo n. 40 del 2017, indicati nella sezione 1 - A.

Gli indicatori utilizzati per la verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi specifici di breve periodo del provvedimento in esame sono:

- numero delle iniziative, delle proposte e dei pareri formulati dalla Rappresentanza degli operatori volontari;
- numero dei pareri espressi dalla Consulta nazionale per il servizio civile universale;
- numero delle verifiche effettuate presso gli enti di servizio civile universale al fine di accertare che gli stessi abbiano assicurato un'adeguata pubblicità alla selezione dei giovani da avviare al servizio civile universale.

Gli indicatori utilizzati per la verifica del grado di raggiungimento dell'obiettivo di medio e lungo periodo (che mira a potenziare il medesimo obiettivo già previsto dal provvedimento che si emenda) sono:

- numero delle intese, in materia di programmazione del servizio civile universale, su cui si è espressa la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;
- numero annuo di programmi di intervento presentati dagli enti e oggetto di valutazione nei settori relativi all'educazione e promozione ambientale e del turismo sostenibile e sociale;
- numero annuo dei programmi di intervento e/o dei progetti nei settori relativi all'educazione e promozione ambientale e del turismo sostenibile e sociale ammessi al finanziamento.

D – L'indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.

Destinatari diretti dell'iniziativa sono:

Soggetti pubblici: le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano ed altri enti pubblici iscritti all'albo degli enti di servizi civile universale.

Soggetti privati: enti privati iscritti all'albo degli enti di servizi civile universale ed operatori volontari del servizio civile universale.

Destinatari indiretti dell'iniziativa sono: gli utenti finali che beneficiano degli interventi, posti in essere dagli operatori volontari.

SEZIONE 2 – Procedure di consultazione precedenti l'intervento

Sono state consultate le seguenti Amministrazioni interessate alla materia del servizio civile universale: Ministero dell'economia e delle finanze, Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Ministero dell'interno e Ministero della difesa.

Sono stati altresì consultati alcuni soggetti privati. In particolare sono stati sentiti alcuni enti iscritti all'albo degli enti di servizi civile universale, tra cui la Conferenza nazionale enti per il servizio civile (CNESC) e l'Associazione di promozione sociale – AMESCI, nonché alcuni volontari.

Le proposte pervenute sono state tutte valutate ai fini della predisposizione del testo normativo.

SEZIONE 3 – Valutazione dell'opzione di non intervento (“Opzione zero”)

L'opzione di non intervento non consentirebbe superare le criticità evidenziate alla Sezione 1.

SEZIONE 4 – Opzioni alternative all'intervento regolatorio.

Non sono state considerate e valutate soluzioni alternative, in quanto l'intervento normativo proposto è l'unico idoneo a conseguire gli obiettivi delineati nella sezione 1.

SEZIONE 5 – Giustificazione dell'opzione regolatoria proposta e valutazione degli oneri amministrativi e dell'impatto sulle P.M.I.

A – Gli svantaggi ed i vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio – lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sulla organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti e le relative fonti di informazione.

L'opzione prescelta comporta *ex se* esclusivamente vantaggi sia per i destinatari diretti che indiretti, di cui alla Sezione 1, lettera D.

Per quanto riguarda, in particolare, i destinatari diretti:

- le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano beneficeranno del ruolo più rilevante attribuito loro nella programmazione del servizio civile universale, avranno chiara la natura dell'intervento della Presidenza del Consiglio dei ministri sui programmi di servizio civile universale finanziati con proprie risorse e beneficeranno di una maggiore rappresentatività nell'ambito della Consulta nazionale per il servizio civile universale;
- gli enti pubblici e privati iscritti all'Albo degli enti di servizio civile universale avranno la possibilità di presentare con certezza programmi di intervento e/o progetti anche nei settori di educazione e promozione ambientale e del turismo sostenibile e sociale; inoltre

beneficeranno di una maggiore rappresentatività nell'ambito della Consulta nazionale per il servizio civile universale;

- gli operatori volontari del servizio civile universale beneficeranno dell'istituzione della Rappresentanza nazionale e regionale, nonché della maggiore pubblicità assicurata alle procedure di selezione dei giovani da avviare al servizio civile universale, curate dagli enti accreditati al sistema.

Per quanto riguarda i destinatari indiretti (utenti finali che fruiscono degli interventi) l'opzione prescelta assicura agli stessi il conseguimento dei benefici connessi alla realizzazione di programmi di intervento e/o progetti nei settori relativi all'educazione e promozione ambientale e del turismo sostenibile e sociale.

B – L'individuazione e la stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese.

L'opzione regolatoria non determina effetti sulle micro, piccole e medie imprese.

C – L'indicazione e la stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini ed imprese.

L'opzione regolatoria non prevede oneri informativi né costi amministrativi a carico di cittadini ed imprese.

D – Le condizioni e i fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui comunque occorre tener conto per l'attuazione.

L'intervento regolatorio proposto determina un più complesso procedimento per la definizione della programmazione, in considerazione della necessità di acquisire l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, che potrebbe determinare un allungamento dei tempi di conclusione del procedimento stesso. Tuttavia, detto effetto è sicuramente compensato dalla garanzia di una maggiore efficacia della programmazione.

L'iniziativa non comporta oneri a carico della finanza pubblica, in quanto le risorse occorrenti in relazione all'attuazione del provvedimento normativo rientrano nei limiti delle disponibilità del Fondo nazionale per il servizio civile, la cui dotazione è annualmente stabilita dalla legge di stabilità.

La proposta è amministrativamente sostenibile e si provvederà all'attuazione della stessa con le risorse umane, finanziarie e strumentali, disponibili a legislazione vigente presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

SEZIONE 6 – Incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese.

La proposta in esame non comporta effetti sul corretto funzionamento concorrenziale del libero mercato e sulla competitività complessiva del sistema economico.

SEZIONE 7 – Modalità attuative dell'intervento di regolamentazione.

A – I soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio

Il soggetto responsabile dell'attuazione dell'intervento regolatorio è la Presidenza del Consiglio dei ministri.

B – Le azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento (con esclusione delle forme di pubblicità legale degli atti già previsti dall'ordinamento)

Non sono previste azioni specifiche per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento. Il testo sarà inserito nella specifica sezione dei siti istituzionali e ne verrà data comunicazione anche con campagne pubblicitarie.

C – Strumenti e modalità per il controllo ed il monitoraggio dell'intervento regolatorio

Il controllo ed il monitoraggio dell'intervento regolatorio verrà attuato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri con le risorse strumentali e umane disponibili a legislazione vigente, senza l'introduzione di nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica. I dati ricavati serviranno altresì a valutare l'efficienza e la bontà dell'intervento.

D – Meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio.

Non sono previsti meccanismi per la revisione dell'intervento.

E – Gli aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e da considerare ai fini della VIR.

A cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri verrà elaborata la prescritta VIR nella quale sarà verificato il grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati utilizzando gli indicatori di cui alla sezione 1, lettera C.

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE AL DECRETO LEGISLATIVO 6 MARZO 2017, N. 40, CONCERNENTE ISTITUZIONE E DISCIPLINA DEL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE A NORMA DELL'ARTICOLO 8 DELLA LEGGE 6 GIUGNO 2016, N. 106.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

VISTA la legge 6 giugno 2016, n. 106, recante "*Delega al Governo per la riforma del terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale*", e in particolare l'articolo 1, che conferisce al Governo la delega ad adottare decreti legislativi anche per la revisione della disciplina in materia di servizio civile nazionale, individuando le relative procedure;

VISTO l'articolo 8 della citata legge n. 106 del 2016 che individua i principi e criteri direttivi nel rispetto dei quali deve essere esercitata la delega;

VISTA la legge 8 luglio 1998, n. 230, recante "*Nuove norme in materia di obiezione di coscienza*" e successive modificazioni;

VISTA la legge 6 marzo 2001, n. 64, concernente "*Istituzione del servizio civile nazionale*" e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, recante "*Istituzione e disciplina del servizio civile universale, a norma dell'articolo 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106*";

VISTO l'articolo 1, comma 7, della legge 6 giugno 2016, n. 106, il quale prevede che, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1 dello stesso articolo, il Governo può adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura stabiliti dalla medesima legge, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi, tenuto conto delle evidenze attuative nel frattempo emerse;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 22 febbraio 2018;

SENTITA la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del

SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa e il Ministro dell'economia e delle finanze



E m a n a

il seguente decreto legislativo

ART. 1

(Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo n. 40 del 2017)

1. All'articolo 3, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 40 del 2017, dopo le parole "promozione culturale" sono inserite le seguenti: ", paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale,".

ART. 2

(Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo n. 40 del 2017)

1. All'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo n. 40 del 2017, dopo le parole "decreto del Presidente del Consiglio dei ministri" sono inserite le seguenti: ", d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281" e dopo le parole "Consulta nazionale per il servizio civile universale" sono soppresse le seguenti: "e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano".

ART. 3

(Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo n. 40 del 2017)

1. All'articolo 7, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 40 del 2017, le parole "esprimono il parere in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sul decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 4, comma 4;" sono sostituite dalle seguenti: "si esprimono in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sul decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai fini dell'intesa di cui all'articolo 4, comma 4;".

ART. 4

(Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo n. 40 del 2017)

1. All'articolo 8 del decreto legislativo n. 40 del 2017, le parole "una più ampia rappresentatività" sono sostituite dalle seguente: "un più ampio coinvolgimento" e le parole "di cui all'articolo 4, comma 1, lettera p), della legge 6 giugno 2016, n. 106" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117".



ART. 5

(Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo n. 40 del 2017)

1. All'articolo 9 del decreto legislativo n. 40 del 2017, il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. La rappresentanza nazionale è composta da quattro membri, che restano in carica due anni, eletti in rappresentanza di ciascuna delle quattro macroaree territoriali in cui si svolge il servizio civile universale: macroarea del nord che comprende le regioni Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia, Piemonte, Lombardia, Liguria, Emilia-Romagna, Veneto e le province autonome di Trento e di Bolzano; macroarea del centro che comprende le regioni Toscana, Lazio, Marche, Umbria, Abruzzo, Sardegna e Molise; macroarea del sud che comprende le regioni Campania, Basilicata, Puglia, Calabria e Sicilia; macroarea dell'estero che comprende tutti Paesi nei quali si svolge il servizio civile. Ogni anno i delegati delle regioni, delle province autonome e dell'estero, riuniti in un'assemblea nazionale, eleggono due dei quattro rappresentanti nazionali. I delegati delle regioni, delle province autonome e dell'estero sono eletti da tutti gli operatori volontari in servizio con modalità online e in proporzione al numero dei giovani impegnati in ciascuna regione e provincia autonoma e all'estero. La rappresentanza regionale è composta da 22 membri, che durano in carica un anno e sono eletti dai delegati delle regioni, delle province autonome e dell'estero: 19 in rappresentanza degli operatori volontari in servizio nei territori regionali, 2 in rappresentanza degli operatori volontari in servizio nelle province autonome di Trento e di Bolzano e 1 in rappresentanza degli operatori volontari in servizio all'estero."

ART. 6

(Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo n. 40 del 2017)

1. All'articolo 10 del decreto legislativo n. 40 del 2017, il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. La Consulta nazionale per il servizio civile universale è composta da non più di ventitré membri, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui nove scelti tra gli enti iscritti all'Albo di cui all'articolo 11 e le reti di enti maggiormente rappresentative con riferimento ai settori individuati all'articolo 3; tre designati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome; tre designati dall'Associazione nazionale comuni italiani; quattro eletti in seno alla Rappresentanza nazionale di cui all'articolo 9, comma 3; quattro scelti nell'ambito dei coordinamenti tra enti."

ART. 7

(Modifiche all'articolo 15 del decreto legislativo n. 40 del 2017)

1. All'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo n. 40 del 2017, dopo le parole "esiti delle valutazioni" sono aggiunte, in fine, le seguenti: " , con evidenza sui propri siti internet, presso le sedi dove sono state effettuate le selezioni e con ogni altra idonea modalità".



ART. 8

(Modifiche all'articolo 16 del decreto legislativo n. 40 del 2017)

1. All'articolo 16, comma 7, del decreto legislativo n. 40 del 2017, dopo le parole "impegno settimanale" è soppressa la seguente: "complessivo" e dopo le parole "venticinque ore," sono inserite le seguenti: "articolato su cinque o sei giorni".

ART. 9

(Modifiche all'articolo 24 del decreto legislativo n. 40 del 2017)

1. All'articolo 24, comma 3, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente: "e-bis) la quota di risorse occorrenti per le procedure elettorali della rappresentanza degli operatori volontari e per lo svolgimento delle relative Assemblee."

ART. 10

(Modifiche all'articolo 26 del decreto legislativo n. 40 del 2017 e adeguamenti conseguenti dell'ordinamento)

1. Il comma 4 dell'articolo 26 del decreto legislativo n. 40 del 2017 è abrogato.
2. All'articolo 28, comma 2, della legge 11 agosto 2014, n. 125, le parole da " , senza la costituzione" a " n. 77 e successive modificazioni " sono sostituite dalle seguenti: " Il rapporto con detto personale non è assimilabile ad alcuna forma di rapporto di lavoro di natura subordinata o parasubordinata e non comporta la sospensione e la cancellazione dalle liste di collocamento o dalle liste di mobilità. Il trattamento economico di detto personale è parametrato su quello stabilito dall'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40".

ART. 11

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 12

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

